

La nuova "collegialità" della Commissione nella predisposizione delle prove d'esame

La norma storicamente in vigore circa la predisposizione dei testi delle prove scritte (art. 85 del R.D. n. 653/1925, mai abrogato) prevede quanto segue:

"Per le prove scritte degli esami di ammissione, idoneità, promozione e licenza ciascun commissario presenterà al presidente una terna di temi mezz'ora prima dell'inizio della prova. Fra i temi così presentati, e quelli che vengono formulati durante la discussione, il presidente sceglie tre temi; e fra questi sarà estratto a sorte, in presenza dei candidati, quello da dettarsi per la prova. Quando siano prescritti due temi, le terne si fanno per coppia di temi".

Nel Regolamento del 1925 il riparto delle competenze è previsto, quindi, su due passaggi:

- 1) a livello tecnico-didattico ciascuno dei membri della Commissione docenti della materia oggetto di prova scritta erano chiamati a preparare una terna di temi;
- 2) la scelta della terna da mettere a sorteggio era rimessa al Presidente della Commissione.

Era così salvaguardata l'autonomia professionale del docente il quale, nell'esercizio della libertà di insegnamento, ha il diritto di fare scelte operative che riflettono sia le proprie competenze ed esperienze sia la programmazione curricolare della materia, elaborata a livello d'istituto: la scelta finale della terna dei temi, riservata al Presidente, avveniva all'interno delle opzioni predisposte dagli stessi docenti-commissari.

La nuova formulazione contenuta nell'art. 8, c. 3, del D.Lgs. n. 62/2017 ("La Commissione d'esame predispone le prove d'esame") proclama un principio generale sul quale (in astratto) è difficile dissentire ma al quale difetta la successiva e necessaria specificazione: "su proposta vincolante dei docenti della materia".

La rottura dell'equilibrio fra l'esercizio della competenza tecnico-didattica propria dei docenti della disciplina e l'attuazione delle scelte generali definite in ambito collegiale porta al rischio di interferenze dannose sulle procedure di insegnamento e di verifica dei risultati.

E' auspicabile che questo nuovo ambito di potestà deliberativa attribuito alla Commissione si attui nel rispetto del Regolamento dell'autonomia, nel quale è affermato che l'autonomia delle istituzioni scolastiche è garanzia di libertà di insegnamento e di pluralismo culturale (art. 1, c. 2) e che essa valorizza le professionalità (art. 3, c. 2, secondo periodo).

I nuovi poteri della Commissione nell'assegnazione del voto finale degli esami

"La commissione d'esame delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale complessiva espressa con votazione in decimi" (art. 8, c. 7).

Va evidenziata, anche qui, la nuova formulazione della procedura di attribuzione del voto finale che amplia i poteri della Commissione, comprimendo le competenze delle singole sottocommissioni. Storicamente, alla Commissione d'esame nella forma plenaria è attribuito il compito di ratificare gli esiti degli esami. Ratificare significa verificare l'aderenza dell'operato delle sottocommissioni (corrispondenti, non dimentichiamolo, ai consigli di classe) ai criteri formali di conduzione delle prove e di formulazione dei giudizi così come deliberati nella seduta preliminare.

La Commissione plenaria non ha mai avuto il potere di sindacare nel merito le valutazioni delle sottocommissioni, valutazioni tecniche espresse nella correzione delle prove scritte o nel giudizio sul colloquio.